

N.R.G. 50940/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

**SEZIONE "A" CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi Presidente

dott.ssa Bellesi Anna Giudice a latere

dott.ssa Alima Zana Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **50940/2012** promossa da:

**NOON COPENHAGEN AS**, con il patrocinio dell'avv. CORBETTA MARCO

**RUSCONI s.r.l.**, con il patrocinio dell'avv. CORBETTA MARCO

ATTORI

contro

**BLU TRADE s.r.l.**, con il patrocinio degli avv.ti CAVALIERI

CONCETTINA, FRANCESCO STATTI e FEDERICO PERUGINI



COIN s.p.a., con il patrocinio degli avv. ~~LUCA DRAGOTTI~~ GUALTIERO LUCA e  
SARA BALICE

CONVENUTI

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.2.2016 che si intendono qui integralmente riportate

**OGGETTO:** violazione del modello comunitario, concorrenza sleale, inibitoria, penale, risarcimento del danno, pubblicazione della sentenza, domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario anche per malafede del depositante, inibitoria, concorrenza sleale, risarcimento del danno



### 1. Le vicende processuali

Con atto di citazione notificato in data 16.7.2012, Noon Copenhagen AS -società danese attiva nello sviluppo, nella progettazione e nella realizzazione di orologi caratterizzati da un piccolo "congegno" unico e brevettato (di seguito "Noon") - e Rusconi s.r.l. - unico distributore autorizzato in Italia dei prodotti di Noon ( di seguito "Rusconi") - hanno convenuto in giudizio Blu Trade s.r.l. - operante nel settore dell'orologeria di massa da oltre venti anni (di seguito "Blu Trade") - e Coin s.p.a., uno dei più grandi operatori della distribuzione in Italia. E ciò ai fini dell'accertamento della contraffazione del modello n. 000919204-0002 registrato in sede comunitaria da Noon in data 17.4.2008 a seguito della commercializzazione, da parte delle convenute, di un modello di orologio contrassegnato con il marchio "Easy Time". Gli attori, lamentando condotte anche di concorrenza sleale per imitazione servile, hanno chiesto dunque l'inibitoria assistita da penale, il risarcimento del danno e la pubblicazione del provvedimento.

Entrambe le convenute si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare Blu Trade, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito avendo rispettivamente Blu Trade sede legale a Teramo e Coin a Venezia; in via riconvenzionale ha svolto domanda di nullità del modello azionato per carenza del carattere individuale e per registrazione in mala fede. Ha negato la concorrenza sleale per mancanza del carattere confusorio; infine ha svolto domanda di concorrenza sleale per



denigrazione e per atti contrari alla correttezza professionale, dei quali ha chiesto l'inibitoria ed il risarcimento dei danni.

Coin ha eccepito la nullità della citazione per carenza del requisito di cui all'art.163, comma 3 n.4, c.p.c.; ha chiesto inoltre di essere manlevata, nell'ipotesi di soccombenza, da Blu Trade.

Nel corso del giudizio, è stato ordinato a parte attrice l'integrazione della domanda; all'esito, dato atto dell'impossibilità della definizione bonaria della lite, è stata ordinata l'esibizione delle scritture contabili delle convenute.

Infine, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.2.2016, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

## **2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano**

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione al foro generale delle persone giuridiche è stata abbandonata dalle convenute.

La medesima era in ogni caso inammissibile (in quanto non dedotta sotto tutti i profili alternativi di radicamento della competenza) e per di più infondata nel merito, giacché qui il criterio del *forum commissi delicti* consente di radicare la competenza presso il foro milanese, avendo Coin offerto in vendita i prodotti litigiosi anche a Milano.

## **3. Il titolo azionato**

Sembra quasi superfluo ricordare che il modello è tutelato se non è identico ad un altro già divulgato (requisito di novità) e se è in grado di suscitare una differenziata impressione generale nell'utilizzatore informato (requisito del carattere individuale).

Il modello qui azionato è stato registrato in sede europea al n. 0009192040002 da parte di Noon (il deposito risale al 17 aprile 2008, la pubblicazione al 6 novembre 2008, con scadenza al 17 aprile 2013) ed ha ad oggetto un "quadrante per orologio" composto da *"tre dischi (leggasi quadranti) sovrapposti, di cui uno fisso che costituisce la base del quadrante e due mobili, o meglio girevoli. Questi ultimi due dischi sono portati uno dalla lancetta delle ore, l'altro dalla lancetta dei minuti creando una costante e sempre diversa sovrapposizione dei due cerchi, dando così luogo a differenti giochi di colore"* (cfr. doc. M 3 parte attrice).

La privativa è valida, essendo in proposito infondate le eccezioni svolte dalle convenute in relazione:

- a) alla mera funzione tecnica delle linee rivendicate; le forme oggetto della privativa non appaiono unicamente necessitate dal fine per il quale l'oggetto in cui sono incorporate (un quadrante di orologio) è utilizzato. Ad esempio, la riproduzione di più dischi è certamente una scelta meramente estetica e voluttuaria che non assolve ad alcun compito di rendere più efficace o più comodo dal punto di vista funzionale il prodotto, requisito quest'ultimo che caratterizza il modello di utilità e che segna il confine negativo della tutela quale modello e/o



disegno. Le linee rivendicate sono dunque tutte, in sé, monopolizzabili;

b) alla mancanza di novità, alla luce dell' anteriorità costituita dal modello n°000602636-0003, registrato in data 28 settembre 2006 da Qwatchme AS. Seppure si tratti di un modello assai simile a quello azionato, tale disegno è inidoneo ad escludere la validità. In proposito, parte attrice ha sottolineato, in primo luogo, che tale modello rientra nella sua titolarità essendo Qwatchme il nome secondario di Noon, denominazione cessata in data 7 febbraio 2007. In secondo luogo, ha precisato che il modello anteriore si compone, diversamente da quello qui azionato, di un solo disco colorato e di uno semi-trasparente.

Quanto al primo profilo, la documentazione agli atti in effetti consente di riscontrare l' identità soggettiva tra il registrante e Noon (cfr. doc 12 di parte attrice).

Quanto alle diversità tra i due modelli, seppure la differenza cromatica qui non possa essere apprezzata in quanto il modello anteriore è stato registrato in bianco e nero, esso non ha tuttavia capacità distruttiva.

Va premesso che la registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell' ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente con un arco temporale di 12 mesi tra la data di registrazione del secondo e

la data di divulgazione del primo. Nel caso di specie invece la data di registrazione del modello di Qwatchme risale al mese di settembre 2006, quella di Noon al successivo mese di aprile 2008, con un intervallo temporale (pari a 17 mesi) superiore al citato periodo di grazia (cfr. docc. di 3 e 5 parte attrice).

Ciò premesso, ricordato che il requisito della novità, secondo il Regolamento, richiede una distanza assai modesta rispetto alle anteriorità, concretandosi tale accertamento nella sola verifica che il disegno non sia identico ad altri, già presenti sul mercato, la privativa azionata è senz'altro nuova. Essa infatti si caratterizza per la presenza di due elementi, le lancette ed un quadrante composto da tre differenti dischi, in parte sovrapposti, mentre l'anteriorità opposta è costituita da soli due dischi, senza lancette;

c) al carattere individuale; tale requisito va apprezzato in relazione all'impressione suscitata sull'utilizzatore informato, in grado di cogliere differenze, anche minime, impercettibili al consumatore di media avvedutezza. Nel caso in esame, le lancette ed il quadrante composto da tre differenti dischi sovrapposti suscitano una significativa diversa impressione (attraverso un più complesso e differente gioco di chiaroscuri, che disegnano fino a quattro spicchi nel quadrante dell'orologio) rispetto a quella ottenuta mediante la giustapposizione di soli due dischi che si sovrappongono. Tale distanza va senz'altro ritenuta

sufficiente per integrare il carattere individuale prescritto ai fini della validità del modello.

Parte convenuta ha eccepito, a fini distruttivi, un'ulteriore anteriorità, costituita da un orologio con quadranti che assumono tonalità diverse a seconda delle varie posizioni orarie delle lancette delle ore e dei minuti: si tratta della registrazione compiuta da Etienne Dill a Hong Kong in data 27.1.2007 (cfr. doc. 11 parte convenuta al n. 0700242.9 rivendicante la priorità comunitaria n. 566351-0001). Osserva il Collegio che non si tratta, anche in questo caso, di un'anteriorità distruttiva, giacché l'impressione suscitata è del tutto autonoma: in questo caso, infatti, l'elemento caratterizzante il quadrante è il colore ed il gioco di luce che viene realizzato attraverso le lancette.

Il titolo azionato è dunque valido, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di nullità svolta dalle convenute. Analoga sorte subisce la domanda di registrazione in mala fede, giacché legittimamente Noon ha provveduto a proteggere il modello azionato, autonomo rispetto a quello a suo tempo registrato da Qwatchme.

#### **4. La contraffazione**

Passando all'interferenza, confrontando il modello azionato ed il quadrante degli orologi delle convenute si nota la presenza di giochi di luce quasi identici. In entrambi infatti sono presenti i tre dischi e le lancette, sicché il contrasto di chiaro-scuro che ne



deriva è il medesimo. In particolare è evidente un'area chiara ed una scura, ciascuna delle quali a sua volta composta da uno spicchio più tenue dell'altro, mentre le parti scure sono vicine tra loro.

Del resto, le divergenze rinvenibili in termini di dimensioni degli spazi non sono tali da determinare una differenza di percezione maggiore rispetto a quella esistente tra il modello registrato da Noon e quello anteriore di Qwatchme.

Con conseguente giudizio positivo sulla contraffazione.

## **5. Quanto alla concorrenza sleale**

### **5.1. L'imitazione servile**

Parti attrici lamentano altresì l'assoluta somiglianza, non solo dei quadranti già esaminati, ma degli interi orologi, ivi compresi il cinturino e la corona, elementi ritenuti dotati di carattere individualizzante e servilmente riprodotti.

In effetti, qui il confronto visivo tra i prodotti in conflitto evidenzia un'altissima somiglianza: gli orologi delle convenute riproducono pedissequamente, nel cinturino e nel quadrante, sia i colori sia i disegni di quelli delle attrici, di natura capricciosa e voluttuaria, dunque non funzionale, e non risultati standardizzati sul mercato.

Non solo: tali decorazioni occupano nell'oggetto la stessa posizione ed hanno la stessa dimensione. A titolo esemplificativo, i due modelli di color arancione hanno entrambi un fiore di colore verde bottiglia/oro, rappresentato con sette cerchi subito sotto il quadrante ed un fiore molto grande di colore bordeaux composto da tre

petali (cfr. doc. 8 di parti attrici). Sono rilevabili, e vero, alcune minime differenze, ma a causa del loro carattere assolutamente impercettibile, esse sono tali da non essere apprezzabili agli occhi del consumatore di media avvedutezza.

Insomma: la somiglianza pressoché assoluta degli orologi commercializzati dalle parti litigiose- tale da escludere a livello probabilistico una ripetizione casuale- è idonea ad indurre i consumatori a ritenere sussistente una comune origine imprenditoriale.

Anche l'illecito per imitazione servile è dunque riscontrato.

### **5.2. Le eccezioni delle convenute**

Le convenute hanno eccepito, in primo luogo, la tardività del richiamo della fattispecie del c.d. *look alike*, operato da parte attrice solo con la prima memoria ex. art. 183, comma 6, c.p.c. e comunque hanno sottolineato l'esclusione di tale fattispecie in relazione alla assoluta diversità di packaging.

Nel merito hanno escluso l'imitazione servile ed il conseguente rischio di confusione sottolineando:

- che i prodotti di Blu Trade sono contraddistinti dal proprio marchio "*Easy Time*", del tutto autonomo -foneticamente, graficamente e concettualmente- rispetto a quello dell'attrice (cfr. domanda doc. 6 di parte convenuta, depositata in sede nazionale, in data 26 giugno 2008 al numero di registrazione 0001340691);



- che il prezzo al dettaglio degli orologi "Easy Time" è notevolmente inferiore rispetto a quello delle attrici, essendo i primi venduti al pubblico ad € 19,90 ciascuno ed i secondi ad € 49,90;

-la diversità del packaging.

Tutte tali censure sono infondate considerato che:

a) quanto alla tardività, sin dall'atto di citazione così come anche integrato su ordine del giudice, le attrici hanno formulato la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile, della quale la fattispecie del c.d. *look alike* non costituisce altro se non una delle sue sfaccettature, una sua qualificazione giuridica che ben può essere attribuita d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Con conseguente infondatezza della relativa doglianza;

b) quanto all'uso di marchi diversi, per pacifica giurisprudenza l'impiego di segni distintivi differenti è in sé inidoneo ad escludere il rischio confusorio, poiché il consumatore può ritenere di trovarsi in presenza di una "seconda linea" del prodotto della concorrente leale, autorizzata dunque da quest'ultima (cfr. App. Torino, 10.3.2011 nel caso Bialetti Industrie s.p.a. contro. Forever s.r.l.);

c) quanto al prezzo, va osservato preliminarmente che le *res* in conflitto sono destinate alla stessa tipologia di consumatori, non trattandosi in nessuno dei due casi di beni di lusso (alla luce della qualità dei materiali utilizzati e delle modalità di commercializzazione), categoria per la quale il consumatore è molto



più attento ed esigente, con conseguente riduzione del rischio confusorio. In ogni caso, la differenza di prezzo non esclude in sé l'illecito nell'ipotesi, già affermata, in cui tale divergenza spinga il consumatore all'acquisto del secondo in quanto somigliante al primo (vedi App. Milano sez. Spec. 13.5.2013). L'illecito si concreta proprio nel mettere in vendita un prodotto simile ad un prezzo più basso, a parità di qualità di materiali usati, in quanto in grado di attirare soggetti interessati a quel particolare disegno e accostamento (cfr. ord. Trib. Torino 2012, nel caso Blu White Group s.r.l. contro Binda Italia s.r.l.);

d) quanto al packaging, non contestato dalle attrici ma ritenuto dalle convenute elemento di assoluta distinzione tra i due prodotti tanto da escludere la confusione, qui al contrario tale profilo gioca un ruolo neutro, in quanto le imprese in conflitto utilizzano, entrambe, confezioni non individualizzanti. Si tratta infatti di packaging generalmente usati per queste tipologie di prodotti ( cfr. Tribunale Bologna, 25.11.2011, nel caso Sirap-Gema s.p.a. contro Coopbox Group s.p.a. e Coopbox Italia s.r.l.). Qui le attrici usano una confezione a forma di cubo, le convenute un involucro a forma allungata, entrambi totalmente o parzialmente trasparenti per consentire all'acquirente la possibilità di visionare l'orologio senza aprire la scatola.

Dunque il diverso packaging utilizzato dalle convenute non esclude l'illecito confusorio.

## **6. Il risarcimento del danno**



Accertata la sussistenza del requisito oggettivo dell'illecito, sia contraffattorio sia confusorio, ai fini risarcitori occorre indagare l'elemento soggettivo.

Qui la presunzione di colpa dei convenuti di cui all'art. 2600 c.c. è confermata dalla somiglianza, pressoché assoluta, tra i due prodotti, circostanza che esclude una ripetizione casuale.

I convenuti chiamati a rispondere dell'illecito sono del resto soggetti qualificati, dediti per oggetto dell'attività d'impresa alla commercializzazione di prodotti di largo consumo. Nell'esercizio di tali attività, la diligenza loro richiesta, ossia quella qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., qui non è stata provata.

Non è stata infatti neppure allegata una qualche attività di ricerca di eventuali privative sui modelli di orologi oggetto di lite da parte di Blu Trade. Analoghe considerazioni, seppure con grado soggettivo di partecipazione inferiore, valgono in tema di diligenza qualificata per il rivenditore Coin.

Passando alla quantificazione, Noon ha chiesto che la liquidazione sia almeno allineata al prezzo del consenso e, dunque pari alla somma prevista dal punto 3.1 del contratto dalla stessa sottoscritto con il proprio distributrice Rusconi, corrispondente all'importo minimo di acquisto annuo di € 150.000,00 (cfr. doc. 2 parti attrici).

In qualità di distributore in via esclusiva, Rusconi ha invocato a sua volta che il proprio danno venga quantificato, quale voce di lucro cessante, nel mancato fatturato cagionato dalle vendite realizzate dal contraffattore. A supporto di tale tesi ha evidenziato

che le sue scritture contabili mostrano, da una parte, un incremento di fatturato da € 60.103,57 nel 2010, anno di inizio della commercializzazione dei prodotti Noon in Italia, a € 201.152,14 nel 2011 e, dall'altra, un'inversione di tendenza a partire dal 2012, anno in cui il fatturato è sceso a € 160.545,78, trend consolidatosi nel 2013. Ha sottolineato di essere stata indotta a vendere, a causa dell'illecito, i propri orologi utilizzando un canale di e-commerce - Amazon- ad un prezzo peraltro più basso (cfr. doc. 15 parte attrice). Inoltre la quantificazione del danno dovrebbe tenere anche conto:

- del danno emergente costituito dai costi sostenuti per la partecipazione nel 2012 alla fiera di Vicenza, pari ad € 23.000,00 (cfr.doc.16 parte attrice), poiché rientrante in un'operazione di rilancio resasi necessaria a seguito della condotta anticoncorrenziale subita;
- del "danno da annacquamento" e di immagine, come conseguenza della presenza sul mercato di un prodotto contraffatto di qualità sensibilmente inferiore all'originale, che avrebbe quindi determinato una svalutazione anche in termini di attrattive dei consumatori;
- del lucro cessante a cagione della perdita di clientela, tenuto anche conto della catena di vendita utilizzata dai prodotti contraffatti, qui Coin.

A loro volta, le convenute hanno lamentato:

- la carenza di riscontro probatorio, mancando specifica documentazione contabile idonea ad attestare il calo di fatturato in relazione ai soli modelli contraffatti;

- la mancanza di prova del nesso causale tra l'illecito e l'esposizione alla fiera di Vincenza, organizzata prima dei lamentati danni ed avente ad oggetto anche prodotti diversi rispetto agli orologi interferiti;

- l'esigua quantità di orologi "Easy Time" venduti, documentando Coin l'acquisto, dal 1 aprile 2011, di soli 1600 esemplari di orologi (al prezzo unitario di € 6.60, con esborso totale di €10.560,00 oltre IVA) dei quali sono stati venduti solo 1.249 pezzi, con un fatturato complessivo di € 19.0680,58 (cfr. docc. 8, 9 e 11 parte convenuta).

Ciò premesso, va ricordato che la parte che invoca il risarcimento del danno deve "svolgere le deduzioni in grado di dare concretezza alla richiesta di quantificazione" (cfr. Trib Milano sez. impresa 23.3.2011).

Con la conseguenza che qui, in primo luogo, non può essere ristorata a titolo di danno emergente la spesa sostenuta da Rusconi per partecipare alla fiera di settore di Vicenza, mancando la prova del nesso causale rispetto all'illecito: la partecipazione risulta essere stata organizzata tempo prima rispetto alla condotta contraffattoria e, dunque, non può ritenersi una contromisura necessitata dall'illecito; del resto l'esposizione non ha riguardato solo il prodotto oggetto di lite.

Quanto al prezzo del consenso, il richiamo al corrispettivo pattuito dalla titolare con Rusconi, distributore in esclusiva sul territorio italiano, al fine di quantificare il pregiudizio patito da Noon non costituisce un parametro corretto, considerato che sul mercato





nazionale i danneggiati, in via ipotetica, avrebbero potuto ottenere solo una licenza non esclusiva (operando infatti in Italia contemporaneamente la stessa Rusconi).

Il Tribunale ritiene allora di ricorrere al criterio necessariamente equitativo e di utilizzare, quale preminente parametro ai fini della liquidazione del lucro cessante patito dagli attori, l'importo degli utili presumibilmente conseguiti dai contraffattori (cfr. art. 125, comma 1, c.p.i.).

In proposito, anche presumendo che ad ogni orologio venduto dai convenuti corrisponda simmetricamente una mancata vendita dei danneggiati (a prescindere dal diverso prezzo di vendita), va ricordato che il fatturato di Coin è stato inferiore ad € 20.000,00. Dunque gli utili dei contraffattori, al netto dei costi, sono stati necessariamente inferiori a tale somma.

Occorre altresì considerare che l'illecito ha avuto diffusione limitata e che, dunque, i riflessi negativi sulle quote di mercato e sull'immagine imprenditoriale delle danneggiate è stato minimo.

Inoltre, i modelli di orologio di cui si discute, rispondenti a tendenze momentanee della moda, hanno certamente vita commerciale breve.

Dunque, a titolo di danno a favore delle attrici in solido viene liquidato l'importo di € 30.000,00, comprensivo dei pregiudizi cagionati dalle lesioni all'immagine imprenditoriale delle danneggiate.



Tale somma è già rivalutata in moneta attuale e sulla stessa decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

### **7. Il diritto di manleva di Coin**

Sul lato esterno, le poste risarcitorie sono messe a carico solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., di entrambe le convenute, ognuna delle quali ha concorso pro quota nell'illecito, anche alla luce dell'indirizzo della Corte, favorevole all'estensione della responsabilità solidale, essendo sufficiente allo scopo che ciascuna delle parti chiamate abbia concorso in modo efficiente a cagionare l'illecito (Cass. 761872010).

Sul lato interno, la domanda di manleva svolta da Coin è fondata: la distributrice ha infatti stipulato con Blu Trade un contratto in virtù del quale quest'ultima si è obbligata a manlevare la prima da qualunque pretesa di terzi relativa alla liceità della commercializzazione dei prodotti oggetto di negozio. Tale allegazione non è stata contestata da Blu Trade e va ritenuta pacifica, con conseguente accoglimento della pretesa di Coin.

### **8. Il comando giudiziale**

Va dunque accertata la contraffazione del modello azionato ed il compimento di condotte di concorrenza sleale confusoria da parte delle convenute.

L'inibitoria va limitata alle condotte di concorrenza sleale, essendo *medio tempore* il modello scaduto; l'interdetto va assistito da penale, quantificata in € 40,00 per ogni ulteriore orologio



eventualmente posto in vendita successivamente alla pubblicazione della presente sentenza.

Entrambe le convenute vengono condannate in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 30.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Va dichiarato inoltre il diritto di Coin ad essere manlevata dalla propria dante causa Blu Trade per tutti gli esborsi, anche a titolo di spese, che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere alle controparti a causa degli illeciti accertati in questa sede.

Il Tribunale, tenuto conto della limitata durata ed estensione del fenomeno contraffattorio, non ritiene di concedere la misura della pubblicazione.

Le domande riconvenzionali delle convenute, sia di nullità del modello azionato e sia di concorrenza sleale per denigrazione e per condotte contrarie alla correttezza professionale, a causa delle contestazioni svolte in questa sede dalle attrici (ritenute erroneamente infondate da Coin e Blu Trade), vanno conseguentemente rigettate.

Infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza delle convenute, perdenti anche sulle domande riconvenzionali.

Esse si liquidano come da dispositivo alla luce delle Tabelle, tenuto conto del limitato importo di danno concretamente liquidato, delle plurime questioni trattate, delle fasi nelle quali si è articolato il giudizio e dalla comune difesa delle due parti vittoriose, che hanno svolto anche difese autonome.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Noon Copenhagen AS e Rusconi s.r.l. con atto di citazione in data 16.7.2012 nei confronti di Blu Trade s.r.l. e Coin s.p.a. nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute nei confronti delle attrici, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta e dichiara la contraffazione del modello comunitario n. 0009192040002 di titolarità di Noon Copenhagen AS da parte delle convenute, mediante la commercializzazione dei modelli di orologio a marchio "Easy Time" per le ragioni indicate in narrativa;
2. accerta e dichiara il compimento di atti di concorrenza sleale per imitazione servile da parte delle convenute mediante la commercializzazione dei modelli di orologio a marchio "Easy Time" per le ragioni indicate in narrativa;
3. inibisce alle convenute la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei modelli di orologio a marchio "Easy Time" che riproducono servilmente le forme degli orologi degli attori per le ragioni indicate in narrativa;
4. fissa a titolo di penale l'importo di € 40,00 a carico delle convenute in solido per ogni modello di orologio a marchio "Easy Time" commercializzato in violazione del capo sub 3, successivamente alla pubblicazione della presente sentenza;
5. condanna le convenute in solido al risarcimento danni a favore

delle attrici in solido, liquidati in € 30.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

6. accerta e dichiara il diritto di Coin s.p.a. di essere manlevata da Blu Trade s.r.l. per ogni somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere alle attrici in relazione ai capi sub 4, 5 e 8;

7. rigetta tutte le domande riconvenzionali proposte dalle convenute per le ragioni di cui in narrativa;

8. condanna le convenute in solido alla rifusione a favore delle attrici in solido delle spese di lite, liquidate in complessivi € 15.000,00, di cui € 2.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA, CPA e spese di registrazione.

Così deciso in Milano il 19.5.2016

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi

Il Giudice istruttore

dott.ssa Alima Zana

